



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 154 DEL 08/03/2017

AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI EX 'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000 - CIG Z371F9139E DI CUI ALLA DETERMINA 120/2017 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE - SOSTITUZIONE ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 120/2017 del 1/3/2017 avente per oggetto affidamento incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta comunale al Sig. Davide Varotti;

RILEVATO che per mero errore materiale è stato inserito, quale parte integrante, della citata determinazione dirigenziale, una versione di schema di contratto non definitiva e quindi differente da quella che andava effettivamente allegata agli atti quale parte integrante;

VISTO lo schema di contratto corretto allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione della versione del contratto non definitiva agli atti della determinazione dirigenziale n. 120/2017, con quella corretta che viene allegata agli atti della presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che, l'adozione del presente atto non comporta mutamenti nella spesa per il conferimento dell'incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale;

DATO atto altresì che ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, il predetto incarico e i relativi dati verranno pubblicati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in narrativa, che si danno interamente riportate e trascritte, di:

- 1) di approvare lo schema di contratto per il conferimento dell'Incarico di Portavoce

- del Sindaco e della Giunta comunale di Cattolica ex art. 7 della legge 150/2000 depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di sostituire lo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 120/2017 con quello depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta mutamenti nella spesa per il conferimento dell'incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta comunale;
- di individuare, Dirigente 5° settore il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

STAFF DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 08/03/2017

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 E SEGUENTI CODICE CIVILE

OGGETTO: Incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma al fine di svolgere le funzioni portavoce ai sensi dell'art. 7 legge 150/2000;

L'anno 2017, il giorno 1 del mese di marzo 2017 in una sala del Comune di Cattolica.

Premesso:

che il Comune di Cattolica con Delibera Gc n. 33/2017 ha approvato le linee di indirizzo per l'individuazione del portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

Articolo 1 – incarico e soggetti contraenti

Il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P.IVA n.00343840405 – nella persona della Dott.ssa Silvia Santato, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Settore 5 del Comune di Cattolica con sede in Piazzale Roosevelt, 5 domiciliata per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali T.U.E.L., e dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica

CONFERISCE A

VAROTTI DAVIDE, nato a Novafeltria il 28/05/1968 e residente in Gradara Via Fanano n. 72 Codice Fiscale VRTDVD68E28F137F P.I. 026331330418 (di seguito denominato "Incaricato") un incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma quale portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale del Comune di Cattolica.

Articolo 2 – Condizioni Generali

- 1) Il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali dell'incaricato nell'espletamento delle funzioni di Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale di Cattolica.
- 2) L'incaricato è titolare di Partita IVA e si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 3) Il committente provvede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'incaricato e fornisce allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

- 1) Con la stipula del presente contratto, l'Incaricato si impegna svolgere le funzioni di Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale ai sensi dell'art. 7 Legge n. 150/2000 e ss.mm.ii. e precisamente :
 - curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti;
 - cura dell'informazione relativa alla sfera della decisioni politiche;
 - informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco;
 - gestire la comunicazione di crisi in caso di particolari emergenze;
 - collaborare all'organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta;

- collaborare in modo sinergico con tutta la struttura organizzativa, e in particolare con i servizi che curano la comunicazione verso i cittadini e con la Segreteria del Sindaco;
- fungere da referente dell'Amministrazione con funzioni di coordinamento con le Associazioni di categoria, società e altre realtà attive sul territorio di Cattolica e comuni limitrofi, con lo scopo di creare sinergie finalizzate alla promozione ed allo sviluppo dell'immagine della città;
- preparazione testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie e manifestazioni compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
- organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
- l'incaricato si avvarrà di materiali e applicativi software in dotazione al Comune secondo modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale;

Articolo 4 – Natura del contratto

- 1) L'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile. Esso riveste natura strettamente professionale di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, di orario e di modalità, fatte salve le condizioni direttamente correlate alle funzioni da svolgere ed esclude, di conseguenza, ogni connotazione di lavoro subordinato, salvo il controllo diretto del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale;
- 2) Le prestazioni di cui all'art. 3) sono svolte in piena autonomia organizzativa ed operativa dall'incaricato che decide tempi e modalità per il compimento dell'opera.
- 3) Rappresenta clausola essenziale dell'incarico lo svolgimento del servizio con la massima cura, rispettando gli obblighi imposti dalla legge 150/2000;
- 4) l'incaricato svolge la propria attività come libero prestatore d'opera e pertanto come titolare di polizza infortuni personale sollevando il Comune di Cattolica da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'incarico

- 1) Le prestazioni richieste nel presente contratto, in quanto contratto di opera intellettuale sono infungibili e rigorosamente personali. Al professionista incaricato, pertanto è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare. Il professionista, nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e di ogni altra norma vigente correlata in materia all'oggetto dell'incarico con particolare riguardo alla legge 150/2000; l'Incaricato si impegna a non esercitare nel periodo temporale di durata del del presente contratto attività giornalistica nei settori radiotelevisivo , della stampa, delle relazioni pubbliche;
- 2) il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Sindaco;
- 3) l'incarico sarà svolto sotto la direzione del Sindaco e degli Assessori delegati, che si riservano in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a rispettare. Il professionista incaricato è tenuto a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a richiesta del Sindaco e degli Assessori;
- 5) L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato gli atti, i dati e le informazioni necessari ed attinenti allo svolgimento dell'incarico medesimo.
- 6) L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'incaricato venisse a conoscenza.

L'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Articolo 7 – Durata

1) La durata dell'incarico è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dal momento della stipula del presente contratto, potrà essere prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco ma comunque non potrà avere durata oltre il mandato del Sindaco. E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 8 – Compenso

1) L'indennità prevista spettante all'incaricato per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto è stabilita ed accettata in complessivi € 2.500,00 lordi mensili, onnicomprensivi;

2) Il suddetto compenso è comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall'incaricato per l'espletamento della prestazione;

3) Le spettanze del professionista saranno corrisposte mensilmente previa presentazione di regolare fattura e attestazione di regolare esecuzione dell'attività da parte del Sindaco, subordinatamente all'osservanza di quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare.

Articolo 9 – Violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità

1) La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni – senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

2) Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, o in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste nello stesso atto, fatto salvo il diritto del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

3) In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere alla liquidazione dei compensi maturati sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

4) L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati a terzi per sua colpa e/o negligenza a termini dell'art. 2043 c.c.

Articolo 10 – Recesso

1) Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 11 - Incompatibilità

1) L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità prevista al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2) L'incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

3) L'incaricato dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ex dpr 62/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica;

Articolo 12 – Registrazione

1) Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 10 parte II° della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 13 – Spese contrattuali

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'incaricato.

Articolo 14 – Foro competente

1) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Rimini.

Per il Comune di Cattolica
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Silvia Santato

L'incaricato
Davide Varotti

.....

.....

Per accettazione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, delle clausole vessatorie stabilite agli artt.:

- art. 9 violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità
- art. 13 spese contrattuali
- art. 14 foro competente

L'INCARICATO

.....